

Allegato alla CC 77 del 08.09.21

REGOLAMENTO PER L'AVVIO, LA GESTIONE E IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEL CENTRO STORICO E PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni in favore delle imprese esercenti le attività di cui al successivo articolo 3, che aprono una nuova sede legale ed operativa all'interno dei perimetri individuati negli Allegati A, A1, B e B1 in data successiva all'approvazione del presente regolamento, con la finalità di favorire l'insediamento di nuove attività produttive e promuovere il rilancio delle attività e del centro storico cittadino. Disciplina, altresì, la modalità di gestione e di mantenimento degli immobili temporaneamente non utilizzati ricadenti all'interno del perimetro del centro abitato, così come individuato ai sensi del Codice della strada.
2. Per le finalità economiche di cui al precedente comma 1, rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli edifici ricadenti all'interno delle aree circoscritte negli Allegati A, A1, B e B1, ivi compresi quelli che, ai fini dello svolgimento dell'attività, hanno accesso diretto dalle strade e piazze inserite all'interno delle perimetrazioni medesime.
3. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento viene emanata ai sensi e nel rispetto degli articoli 3, 7, 7 bis e 13 del D.Lgs n. 267/2000.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Per salvaguardare le caratteristiche, l'immagine ed il decoro del bene culturale rappresentato da luoghi di particolare pregio ed interesse storico, architettonico, ambientale e culturale della città, nonché in coerenza con i programmi di viabilità, limitazioni o interdizione del traffico veicolare e di prevenzione dell'inquinamento, all'interno del perimetro individuato negli Allegati A, A1, B e B1, nonché all'interno del perimetro del centro abitato così come individuato ai sensi del Codice della strada, si adotta la disciplina di cui ai successivi articoli.

Art. 3

Agevolazioni e iniziative ammissibili

1. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per i primi quattro anni dall'inizio dell'attività e sono relativi agli immobili direttamente ed interamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della medesima nuova attività, ricadenti all'interno dei perimetri di cui agli Allegati A e B, limitatamente alle tipologie di attività indicate nei successivi commi.
2. All'interno del perimetro individuato negli Allegati A ed A1 sono incentivate le seguenti attività:
 - a) Piccoli laboratori artigianali non nocivi e non molesti, per la produzione di prodotti del settore non alimentare;
 - b) Botteghe artigiane per la realizzazione e riparazione di prodotti di abbigliamento compresi gli accessori (vestiti, scarpe, cinte, borse, etc);
 - c) Attività artigianali per i servizi alla persona (acconciatori, estetisti, etc)

Aut

3. All'interno del perimetro individuato negli Allegati B e B1 sono incentivate le seguenti attività:

- a) Librerie;
- b) Biblioteche;
- c) Commercio per la vendita esclusiva di souvenir;
- d) Case d'asta;
- e) Gallerie culturali per l'esposizione di oggetti d'arte;
- f) Commercio per la vendita esclusiva di oggetti di antiquariato;
- g) Servizi per il turismo e fruizione dei beni culturali e per il tempo libero;
- h) Bed and Breakfast. In questo caso, l'incentivo sarà riconosciuto alle strutture che abbiano fatto registrare un numero di presenze superiore a 100 unità nell'anno solare di riferimento;
- i) Sedi di associazioni senza scopo di lucro e ONLUS. In questo caso, l'incentivo sarà riconosciuto ai soggetti che abbiano organizzato eventi patrocinati dal Comune, svolti all'interno del perimetro di cui al presente articolo, in numero non inferiore a tre eventi nell'anno solare di riferimento.

4. La quantificazione del contributo è equivalente alla sommatoria dei tributi comunali (IMU, TASI, TARES/TARI, TOSAP, imposta sulla pubblicità), dovuti e integralmente e regolarmente pagati, fino all'importo massimo di Euro 3.000,00 (tremila/00).

5. Le agevolazioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno di approvazione in Consiglio del presente regolamento e, comunque, successivamente all'effettivo inizio dell'attività desumibile dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività e/o dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Art. 4

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dal presente regolamento i soggetti di età superiore a 18 anni che intraprendono un progetto d'impresa nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, costituiti con una delle seguenti forme giuridiche:

- SNC – società in nome collettivo;
- SAS – società in accomandita semplice;
- SRL – società a responsabilità limitata;
- SPA – società per azioni;
- Società Cooperative;
- Cooperative Sociali;
- ONLUS e Associazioni senza scopo di lucro;
- Imprese individuali.

Articolo 5

Requisiti per l'ammissibilità ed esclusioni

1. Possono presentare domanda di agevolazione le imprese di cui all'articolo 4 che hanno avviato attività comprese tra quelle di cui all'articolo 3, che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritte al registro delle imprese con sede legale ed operativa all'interno dei perimetri individuati negli Allegati A, A1, B e B1;

- b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- c) esercitano legittimamente l'attività in un immobile di superficie convenzionale complessiva non superiore a metri quadrati 150 (centocinquanta). Per le attività svolte in immobili di superficie maggiore, l'agevolazione è ammessa esclusivamente per i primi 150 metri quadrati.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo oggetto di richiesta di riconoscimento delle agevolazioni.

2. Sono esclusi dalle agevolazioni:

- a) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualunque genere con il Comune di Carini o risultano morosi verso il Comune di Carini per tributi, tasse e contributi per servizi a domanda individuale;
- b) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 6

Procedure e ripartizione delle risorse

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono presentare al Comune di Carini – Sportello Unico per le Attività Produttive, a partire dal 2 gennaio ed entro il 31 gennaio di ogni anno, esclusivamente via Posta Elettronica Certificata dell'azienda, apposita istanza di erogazione del beneficio, allegando idonea documentazione dimostrativa del regolare pagamento dei tributi comunali di cui all'articolo 3 riferiti all'anno precedente, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti. Le richieste presentate prima del 2 gennaio e dopo il 31 gennaio, non saranno prese in considerazione.
2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, in collaborazione con la Ripartizione Tributi del Comune di Carini, determinerà la quantificazione delle agevolazioni, previa verifica della regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa, fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale e pluriennale.
3. Ai fini della determinazione delle agevolazioni da erogare ai singoli richiedenti, si terrà conto delle risorse previste in bilancio e del numero degli aventi titolo. Le agevolazioni saranno proporzionalmente ridotte nel caso di risorse di bilancio insufficienti.
3. Il trenta per cento delle risorse disponibili in bilancio per le agevolazioni previste dal presente regolamento è prioritariamente destinato alle imprese di nuova costituzione rispetto all'anno di riferimento.

Articolo 7

Ulteriori condizioni

1. I contributi di cui al presente regolamento rientrano nel regime del de minimis di cui al regolamento della Comunità Europea e, pertanto, per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. La condizione di cui sopra dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Articolo 8 Revoche

1. Il Comune di Carini procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente, previo accertamento delle perdita dei requisiti da parte dell'impresa.

2. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.

3. Ai fini della erogazione delle agevolazioni, la variazione dell'attività d'impresa, prima del compimento del periodo di tre anni, può essere consentita solo in casi eccezionali e previa specifica autorizzazione da parte del Comune.

Art. 9 Decoro degli immobili

Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili ricadenti all'interno del centro abitato, così come individuato ai sensi del Codice della Strada, temporaneamente non utilizzati, di custodire e mantenere gli immobili adottando i seguenti comportamenti:

- a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
- b) oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro. Divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita dell'immobile;
- c) rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo è sanzionata secondo quanto stabilito dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali.

Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle leggi che regolamentano la materia trattata dal presente regolamento. Restano in vigore le altre norme previste dai regolamenti comunali in quanto compatibili.